

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E LE AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA.

L'anno 2012, il giorno del mese di

TRA

l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

l'Azienda Ospedaliera/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico/Azienda Sanitaria Locale _____ (di seguito per brevità AO/IRCCS/ASL), con sede in _____ Via _____ n. ___, C.F./P. IVA _____, in atto rappresentata dal Dott. _____, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

PREMESSO CHE:

- 1) L.R. n. 33/2009 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*" (che ha abrogato la L.R. n. 32/2007) e, in particolare, l'art. 8, così come integrato dalla L.R. n. 3/2011, istituisce l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) a cui compete il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- 2) in esecuzione di quanto sopra, la Giunta Regionale, con deliberazione n. VIII/6994 del 02.04.2008 ha attivato l'AREU, attribuendole, in sintesi, le seguenti attività:
 - promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria sviluppando la rete dell'assistenza extraospedaliera e l'integrazione con i sistemi intraospedalieri, fornendo così un valore aggiunto all'organizzazione delle reti di patologia, attraverso:
 - il coordinamento e la direzione del personale e dei servizi dedicati all'attività di emergenza territoriale attraverso le proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT);
 - la definizione delle specifiche tecniche, organizzative e professionali dei soggetti erogatori di prestazioni in ambito di emergenza e urgenza extraospedaliera;

all'interno della cartella clinica (o della documentazione prodotta dal Pronto Soccorso, in caso di non ricovero);

- a mettere a disposizione il proprio sistema archivistico per la conservazione della documentazione cartacea prodotta nell'ambito del soccorso territoriale in emergenza urgenza;
- a consentire lo smaltimento della documentazione;
- a mettere a disposizione la Struttura aziendale incaricata della ricezione delle richieste degli utenti e al rilascio di copia;

Tra AREU e AO/IRCCS si attivano flussi informativi di natura organizzativa e sanitaria: AREU e AO/IRCCS si scambiano dati e informazioni al fine di elaborare indicatori integrati per il monitoraggio della qualità dell'assistenza extra e intraospedaliera; in particolare, per la costruzione delle reti e dei registri di patologia previsti dalla normativa regionale e per assolvere alla corretta alimentazione dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 – Gestione della qualità e del rischio

Obiettivo dell'AREU è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio, nell'ambito delle AAT/SOREU in linea con le indicazioni regionali e ministeriali; tale sistema è finalizzato ad assicurare il supporto metodologico e operativo necessario:

- al coordinamento e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi nell'ambito delle AAT/SOREU regionali;
- alla rilevazione, all'analisi e alla gestione delle criticità in ambito regionale, al fine di evitare il loro ripetersi.

In particolare, AREU è responsabile, nell'ambito delle AAT/ SOREU:

- dell'applicazione di strumenti e metodologie di miglioramento della qualità, compresa l'attuazione di percorsi di certificazione ISO 9001 e l'applicazione degli standard Joint Commission;
- della gestione degli eventi critici (eventi avversi, near misses ...) occorsi nello svolgimento delle attività di soccorso territoriale in emergenza urgenza (compresa la segnalazione degli eventi sentinella, secondo quanto previsto dalla normativa vigente).

Nell'ambito delle attività sopra specificate, AREU coinvolgerà, ove opportuno, le corrispettive funzioni dell'AO/IRCCS.

Art. 9 - Responsabilità civile

Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di Terzi riconducibili alle attività di specifica competenza di AREU, secondo quanto previsto dal presente testo convenzionale, saranno dalla stessa presi in carico e gestiti.

Tutti i reclami, le recriminazioni e le richieste di Terzi riconducibili alle attività di specifica competenza della AO/IRCCS, secondo quanto previsto dal presente testo convenzionale, saranno da questa presi in carico e gestiti, ferma la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione e il supporto professionale per la fase d'istruttoria della pratica.

Le responsabilità correlate a errori dei singoli operatori, riconducibili a comportamenti che si discostino dalle disposizioni emanate da AREU e/o

dalle regole generali del bene e del corretto operare, rimarranno in capo alla AO/IRCCS titolare dei rapporti giuridici con il singolo operatore, ferma la disponibilità di AREU a fornire tutta la collaborazione per il supporto professionale per la fase d'istruttoria della pratica.

Art. 10 – Convenzioni con Ente Pubblico, Organizzazione di Volontariato o suo Organismo Associativo o Cooperativa Sociale per l'attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza

Nelle more della progressiva stipula dei nuovi atti convenzionali ai sensi della D.G.R. n. IX/1964/2011 tra AREU, AO/IRCCS e E/O-A/C per l'espletamento dell'attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza, l'AO/IRCCS si impegna a garantire la rete di trasporto primario.

Durante la fase transitoria non è prevista l'attivazione di postazioni differenti o aggiuntive rispetto a quanto previsto all'allegato n. 1 della presente convenzione, salvo diversa determinazione comunicata da AREU.

L'AO/IRCCS si impegna, in collaborazione con AREU, a promuovere con proprio personale l'attività di controllo sulle rendicontazioni annuali presentate dagli E/O-A/C.

Art. 11 – Sistema tecnologico

AREU si impegna a fornire il Sistema Tecnologico necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale di emergenza urgenza territoriale.

Nel caso in cui l'AO/IRCCS avesse dei contratti relativi alla tecnologia attivi, AREU, fino alla presa in carico diretta di tali contratti, riconoscerà i relativi costi.

Art. 12 – integrazione dei servizi amministrativi e generali

Tutte le attività di carattere amministrativo svolte dall'AO/IRCCS/ASL previste dalla presente convenzione sono da intendersi quale integrazione dei servizi amministrativi generali aziendali ai sensi dell'allegato n. 3 della D.G.R. n. IX/2633/2011 (c.d. Regole di sistema).

Art. 13 – Risorse economiche e finanziarie

La quantificazione delle risorse complessive da riconoscere per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera avviene sulla base delle determinazioni regionali che, di anno in anno, intervengono in relazione alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale (c.d. Regole di sistema).

L'AREU pertanto riceverà un finanziamento, con apposito decreto della Direzione Generale Sanità sentita la Direzione Centrale Programmazione Integrata della Presidenza, comprensivo sia della quota di risorse destinate al rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende sanitarie per lo svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, sia delle risorse per il proprio funzionamento.

Al fine della redazione del Bilancio preventivo economico annuale, AREU comunica ad ogni azienda convenzionata il fabbisogno destinato alle